

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri..... Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Francesco Quarta membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 28.5.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 13 maggio 2005 il ricorrente concludeva con la finanziaria resistente (mandataria di altra banca) un prestito personale di € 28.800,00 (di cui € 12.600,16 destinati all'estinzione di un pregresso finanziamento) da rimborsarsi, dietro cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate mensili (di € 240,00 cadauna). Il capitale finanziato comprendeva, tra l'altro, i seguenti costi: «commissioni bancarie» del 3,74% dell'importo lordo mutuato (ossia € 1.077,12), «commissioni/spese dell'intermediario comprese le commissioni dell'eventuale Agente [...] Mediatore» pari al 10,38% (ovverosia € 2.989,44) e oneri assicurativi dell'8,56% (pari ad € 2.465,28). Il suddetto prestito veniva estinto anticipatamente a ottobre 2010 in corrispondenza della scadenza della 63^a rata di rimborso. Il debitore, nell'occasione, otteneva dall'intermediario la restituzione di € 232,43 per le commissioni bancarie e di € 6,00 pro quota per ognuna delle n. 57 rate non ancora scadute (per un totale di € 342,00).

L'interessato, in sede di reclamo e di successivo ricorso, contestava in via generale «la mancanza di chiarezza e trasparenza» del contratto per la parte relativa alle voci di costo sopra menzionate, redatte in maniera tale da non consentire al consumatore di valutare adeguatamente i costi dell'operazione e, quindi, «di addivenire ad una scelta consapevole e meditata». In particolare, non sarebbe stato in alcun modo possibile evincere gli «oneri aggiuntivi derivanti dall'intervento del mediatore», inclusi nella più generale commissione dovuta all'intermediario.



In relazione alle doglianze espresse il cliente chiedeva la restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti sopra riportati per la parte non goduta alla data dell'estinzione anticipata, nella misura complessiva di € 2.528,08 (al netto del rimborso già riconosciuto), calcolata sulla base del «criterio proporzionale» (di cui € 511,86 per il residuo rimborso delle commissioni bancarie, € 1.419,87 per le commissioni dell'intermediario (comprehensive di quelle eventuali dell'agente/mediatore), € 1.170,78 per gli oneri assicurativi. La richiesta è stata rinnovata in sede di ricorso, oltre interessi legali maturati dal giorno dell'estinzione ed € 500,00 per spese legali per la presentazione del ricorso.

In sede di riscontro, la banca ha osservato che il conto estintivo era stato redatto in piena aderenza alle previsioni contrattuali, oggetto di specifica approvazione scritta da parte del ricorrente. Costituitasi nel presente procedimento, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione per il rimborso delle commissioni bancarie e degli oneri assicurativi (versati, rispettivamente, alla banca mandante e alla società assicurativa). Relativamente a questi ultimi, in subordine, è stato sostenuto il superamento del termine biennale di prescrizione a norma dell'art. 2952, comma 2, c.c. Peraltro, è stato richiamato l'art. 1.6 delle condizioni generali di contratto, ove era stabilito che il contratto assicurativo sarebbe rimasto in vigore anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Preliminarmente, è da respingere l'eccezione della resistente volta a evidenziare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla retroversione della quota parte del premio assicurativo non goduto. In proposito, è opportuno sottolineare che, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti condivisi dai Collegi ABF, in fattispecie di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è riconosciuto al cliente il diritto a ottenere direttamente dall'intermediario la restituzione della quota di premio assicurativo (a suo tempo interamente versato, ma) non goduto a causa dell'estinzione medesima (fra le tante, cfr. ABF Napoli nn. 1055 e 1452 del 2010, n. 359 del 2011, n. 746 del 2012; cfr. altresì ABF Milano n. 776 del 2012). La legittimazione passiva della banca è da ricondursi alla sua «interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa», con la quale «è l'intermediario a intrattenere in concreto il rapporto» (così, da ultimo, ABF Napoli n. 2529 del 2013).

Peraltro, a fondamento della legittimazione passiva della resistente in relazione alla retroversione dei ratei assicurativi, risulta dirimente il richiamo all'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 (precedente, dunque, al momento dell'estinzione del rapporto per il quale qui si controverte), che per questo Collegio ha da sempre rappresentato «ben più che una mera indicazione orientativa» (dec. n. 2396 del 30 aprile 2013). «Nel caso in cui – si legge nell'Accordo – il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, [...] *il soggetto mutuante restituisce al cliente* – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato».

È altresì da rigettare l'eccezione di prescrizione, rispetto ai medesimi addebiti, ex art. 2952 c.c. Il secondo comma fissa, è vero, in due anni il termine di prescrizione dei «diritti derivanti dal contratto di assicurazione»; tuttavia, ritiene il Collegio che tale previsione non abbia ragione di trovare applicazione al caso di specie: sono destinati a ricadere nell'ambito di operatività dell'art. 2952, comma 2, c.c. i soli diritti «che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il



loro titolo immediato e esclusivo», e «non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato [...] sulla base di altro titolo» (in tal senso, già ABF Napoli, n. 2441 del 2012, con citazioni interne a Cass., 26 luglio 2002, n. 11052). Dal vincolo di accessorietà necessaria che lega il contratto di assicurazione al contratto principale di finanziamento discende l'automatica estensione al primo di tutte le vicende attinenti al secondo. Il che induce ad applicare alla ripetizione dei ratei assicurativi (divenuti privi di giustificazione causale per effetto dell'estinzione anticipata del contratto principale) l'ordinario termine decennale operante per qualunque indebito pagamento ex art. 2033 c.c., con decorrenza, ovviamente, dal momento dell'estinzione anticipata.

D'altronde, il rilevato rapporto di interdipendenza necessaria tra assicurazione (accessoria) e finanziamento (principale) costringe a considerare di nessun pregio la previsione veicolata dall'art. 1.6 delle condizioni generali di contratto, secondo la quale il rapporto di assicurazione sarebbe destinato a rimanere in vita nonostante l'estinzione del finanziamento (assicurato). Finalità di tale patto sarebbe quella di mantenere in vita un contratto accessorio ormai svuotato della propria unica giustificazione funzionale (garanzia del principale). Finalità, questa, che non può incontrare l'avallo di questo Collegio, da sempre convinto che le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possano non riflettersi, in via automatica, su quello accessorio (l'assicurazione).

Tutto ciò considerato, in relazione alle somme versate dal ricorrente a titolo di premi per la stipulazione di polizze assicurative, quantificate dall'art. 1.5 del contratto in complessivi € 2.466,54, il Collegio afferma il dovere per l'intermediario resistente di retrocederle in favore del ricorrente secondo il criterio della proporzionalità alla parte di finanziamento non maturata a causa della sua precoce estinzione (cfr., *ex multis*, ABF Napoli, n. 40 del 2013).

Sotto il diverso profilo della retrocedibilità delle commissioni, centrale è l'art. 125 *sexies* t.u.b. (introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010, ma sostanzialmente ricognitivo dell'art. 125, comma 2, vigente all'epoca della stipula del contratto), a norma del quale, in caso estinzione anticipata del finanziamento, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La Banca d'Italia, con Comunicazione del 10 novembre 2009, ha esortato le banche e gli intermediari finanziari, «quanto meno con riferimento ai contratti in essere», a «ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo» (c.dd. *recurring*), distinguendole dalle spese non ripetibili in quanto remunerative di servizi già interamente prestati (c.dd. *up-front*). Esortazione, questa, riprodotta con Comunicazione del 7 aprile 2011, manifestante l'imperativo per le banche di «definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano [...] estinto anticipatamente le operazioni». L'intermediario, alla luce di tali precetti, ha l'onere di descrivere con linearità la composizione e l'imputazione degli oneri corrisposti anticipatamente dal cliente. In difetto, tutti i pagamenti effettuati dal cliente che non siano imputabili a operazioni qualificabili come *up-front* devono essere rimborsati in applicazione di un criterio di semplice proporzionalità al tempo residuo del finanziamento non maturato per effetto dell'estinzione anticipata (ABF Napoli n. 1055 del 2010; ABF Roma n. 2466 del 2011; ABF Milano n. 776 del 2012).

Chiarito tutto ciò in punto di diritto, è utile ora portare l'attenzione sulle modalità attraverso le quali l'intermediario ha in concreto fatto fronte agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore: a monte, cioè in sede di definizione contrattuale dei criteri serventi a identificare la natura – *up-front* o *recurring* – degli oneri anticipatamente remunerati dal cliente; ma anche a valle, cioè in sede di estinzione anticipata e quindi di conteggio delle somme da restituire al cliente.

Così il contratto descriveva le commissioni:

«1.2 La commissione bancaria per le prestazioni rese da quest'ultima, quali l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la



elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per le operazioni di acquisizione della provvista ed a convenuta copertura, anche aleatoria, le perdite per la differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento e quelle per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato. – 1.3 La commissione dell'Intermediario, convenuta nella misura indicata nel contratto e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE", da corrispondersi complessivamente per compensi e per le prestazioni istruttorie, per l'amministrazione del mutuo per l'intera sua durata, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per le garanzie prestate alla banca sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. – 1.4 Le provvigioni e commissioni dovute agli Agenti in Attività Finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto, corrisposte o sostenute in favore dell'Agente in Attività Finanziaria ovvero del Mediatore creditizio alla cui organizzazione il cedente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili, 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito sino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata, 5) per ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione».

Con riferimento alle provvigioni dovute al mediatore – ricomprese nelle commissioni finanziarie (pari, complessivamente, al 10,38% del capitale lordo mutuato) e quantificate dalla resistente solo in sede di controdeduzioni in € 1.490,00 –, il contratto non ne specifica il preciso ammontare né è altrimenti documentato il relativo importo. Per il resto, occorre senza indugio affermare che le commissioni previste nello stralcio di contratto appena trascritto si riferiscono *ictu oculi* a voci di spesa eterogenee, non tutte imputabili a prestazioni relative alla fase prodromica del finanziamento. Peraltro, la società finanziaria nulla ha dedotto circa il criterio di calcolo adottato per la determinazione degli importi retrocessi in sede di estinzione anticipata.

Nei casi di opacità della previsione contrattuale, assimilabili a quello di specie, questo Collegio si è sempre orientato per un rimborso delle commissioni parametrato alla durata residua del finanziamento. Di conseguenza, in adesione alla costante giurisprudenza arbitrale in fattispecie analoghe, a fronte dell'opacità rilevata, non essendo stato contrattualmente previsto alcun valido criterio discrezionale tra componente *up-front* e *recurring*, il Collegio supporta il diritto del ricorrente al rimborso delle somme anticipatamente corrisposte per commissioni a vario titolo giustificate nel contratto.

Percentuale di rimborso (quota non maturata): 48% (57 delle 120 rate complessive). Commissioni d'intermediazione € 2.989,84 (100%); € 1.420,17 (al 48%). Commissioni bancarie: € 1.077,12 (100%); € 511,63 (al 48%). Costi assicurativi: € 2.465,28 (100%); € 1.171,00 (al 48%). Somme già rimborsate dall'intermediario al ricorrente: € 574,43. Totale dovuto: € 2.528,37 al netto del rimborso già conseguito.

In ragione della complessità della materia e del necessitato ricorso all'assistenza da parte di uno specialista per superare le resistenze dell'intermediario, è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali, come determinate in dispositivo.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.528,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo, nonché al ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI